



## *Il Ministro della Transizione ecologica*

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** in particolare, l'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010, 22 dicembre 2010, 8 agosto 2014 e 21 marzo 2019;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione;

**VISTO** il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 dicembre 2010, che attribuisce alla società Terna S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

**VISTO** il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

**VISTO** in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto 21 ottobre 2005, che prevede che i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con l'estero in corrente alternata ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 6, terzo periodo, della legge 290/2003, presentano richiesta di esenzione integrata, fra l'altro, dalla dichiarazione dell'impegno a richiedere l'inclusione della linea di interconnessione nella RTN fin dalla data di entrata in esercizio e a stipulare con il Gestore della rete una convenzione per disciplinare l'attività di esercizio e di manutenzione in conformità alla convenzione tipo (tra 2 titolari RTN e gestore del sistema di trasmissione) approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

**VISTO** il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE) n.

290/ML/2/2008 del 9 gennaio 2008, di rilascio dell'esenzione per la linea privata di interconnessione con l'estero a 380 kV in corrente alternata di potenza nominale di 400 MVA tra Mendrisio (CH) e Cagno (IT) di proprietà della società Nord Energia S.p.A., a cui è allegata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ora ARERA) n. n. 298/07 del 29 novembre 2007 recante il parere per l'esenzione della linea sopradescritta;

**CONSIDERATO** che il sopracitato decreto prescrive all'articolo 1, comma 1, che *“la società istante chieda a Terna S.p.A. l'inclusione della linea di interconnessione nella rete di trasmissione nazionale fin dalla data di entrata in esercizio”*;

**VISTA** l'istanza dell'11 luglio 2009, con la quale la società Nord Energia, in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale di esenzione, ha chiesto a Terna S.p.A. l'inclusione della linea privata di interconnessione con l'estero a 380 kV in corrente alternata di potenza nominale di 400 MVA tra Mendrisio (CH) e Cagno (IT), per il tratto ubicato sul territorio italiano, nella rete elettrica di trasmissione nazionale a far data dall'entrata in esercizio del collegamento;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia, ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTA** l'istanza n. GRUPPOTERNA/P20210093204 del 16 novembre 2021 (acquisita in pari data al protocollo MISE con n. 0034229), con la quale la società Terna S.p.A. ha chiesto a questo Ministero l'inserimento nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale della linea privata di interconnessione con l'estero in corrente alternata a 380 kV “Cagno (IT) – Mendrisio (CH)”;

**VISTA** la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220019197 del 7 marzo 2022 con la quale Terna ha informato questo Ministero sulla trattativa in essere con la società Nord Energia;

**VISTA** la nota prot. n. 17673 del 7 giugno 2022, con la quale questo Ministero ha chiesto ad ARERA un parere in merito al possibile ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale derivante dalla suddetta acquisizione;

**VISTO** la Delibera n. 265/2022/I/EEL del 21 giugno 2022, con la quale ARERA ha espresso parere favorevole in merito all'ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale con inclusione della linea privata di interconnessione con l'estero a 380 kV in corrente alternata di potenza nominale di 400 MVA tra Mendrisio (CH) e Cagno (IT);

**CONSIDERATO** che la linea elettrica in questione di potenza nominale di 400 MVA che collega le stazioni elettriche tra Mendrisio (CH) e Cagno (IT), si configura come una linea di interconnessione tra il sistema elettrico italiano e quello svizzero;

**CONSIDERATO** la previsione sopradescritta dell'art. 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, circa l'inclusione delle linee private di interconnessione con l'estero nella rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le modalità di acquisizione, già concordate, saranno formalizzate nell'ambito di un apposito accordo che la società Terna S.p.A. provvederà a stipulare con Nord Energia S.p.A., propedeutico all'effettivo inserimento nella rete di trasmissione nazionale della suddetta porzione di rete;

**RITENUTO** che l'ampliamento della rete di trasmissione nazionale debba essere subordinato all'effettiva acquisizione da parte della società Terna S.p.A. del suddetto elemento di rete;

## DECRETA

### **Articolo 1**

*(Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica)*

1. L'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica è modificato con l'inserimento in essa della linea privata di interconnessione con l'estero a 380 kV in corrente alternata di potenza nominale di 400 MVA tra Mendrisio (CH) e Cagno (IT).
2. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Terna S.p.A., del suddetto elemento di rete, attualmente di proprietà della società Nord Energia S.p.A.
3. La data del suddetto perfezionamento deve essere comunicata, a cura della società Terna S.p.A., a questo Ministero e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

### **Articolo 2**

*(Informazione al pubblico dell'ambito aggiornato della rete)*

1. La società Terna S.p.A. provvede a rendere disponibili le informazioni relative all'aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roberto Cingolani